Servizio Energia

Milano, 17 ottobre 2024
Prot: ENE/0488/cm/24

Spett.li
Imprese associate
Loro Indirizzi

Imprese Energivore: soddisfacimento e dichiarazione green conditionalities

Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore,

con **Delibera 378/2024/R/eel**, A.R.E.R.A. ha provveduto a definire le **modalità e i termini** con cui l'impresa a forte consumo di energia elettrica **dichiara** il **soddisfacimento** degli obblighi in materia di efficienza energetica (***green conditionalities***), nonché le modalità di recupero delle agevolazioni percepite in caso di inadempienze.

Secondo il nuovo meccanismo di agevolazione introdotto dal *decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131*, e in vigore dallo scorso 1° gennaio, e quando definito dal *decreto MASE n. 256 del 10 luglio 2024*, le imprese energivore sono tenute, oltre ad effettuare una diagnosi energetica (conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014), a adottare almeno una delle seguenti misure:

A) **attuare** le **raccomandazioni** di cui al rapporto di **diagnosi energetica**, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;

B) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a **coprire almeno il 30 % del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio**;

C) **investire** una quota pari **almeno al 50 % dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra** al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021.

MODALITA' DICHIARAZIONE PER IL SOLO ANNO DI AGEVOLAZIONE 2024

Per la sola annualità 2024, in sede di presentazione **in sessione ordinaria** delle **dichiarazioni sul portale CSEA per l'anno 2025**, **l'impresa indica anche la modalità adottata per l'anno 2024**, tra le tre possibili modalità alternative, mediante una sezione appositamente predisposta da CSEA.

A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie
Viale Monza, 265 - 20126 Milano
Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112
www.apmi.it - info@apmi.it aderente a Confartigianato Imprese

Servizio Energia

CSEA provvederà a contattare le imprese energivore che hanno beneficiato delle agevolazioni per l'anno 2024 e che non presentano richiesta di agevolazione per l'anno 2025 in sessione ordinaria, inviando loro un apposito modulo per indicare la modalità scelta per l'anno 2024.
Tale modulo compilato e sottoscritto da ciascun'impresa deve essere inviato a CSEA entro il termine del 31 dicembre dell'anno 2024.

MODALITA' DICHIARAZIONE A PARTIRE DALL'ANNO DI AGEVOLAZIONE 2025

A partire dall'annualità di competenza 2025, l'impresa energivora dovrà fornire l'indicazione sulla modalità scelta per l'adempimento alle *green conditionalities* per l'annualità *n*, **nell'ambito della presentazione delle dichiarazioni** sul portale CSEA **per il medesimo anno *n***.
Per ciascun anno potrà essere scelta un'unica modalità.

Tale scelta potrà essere modificata entro il 31 dicembre dell'annualità *n* dall'impresa attraverso il processo di rettifica della dichiarazione predisposto da CSEA.

CONTROLLI E REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

Entro il 30 aprile di ciascun anno *n* CSEA comunica a ENEA, l'elenco delle imprese che hanno fatto domanda per le agevolazioni relative all'anno *n*.
Con riferimento a tali imprese, entro il 30 giugno dell'anno *n* ENEA provvede a comunicare a CSEA gli esiti della verifica riguardante la presenza delle diagnosi nel proprio portale.

Entro il 31 gennaio dell'anno *n+1* CSEA provvede a trasmettere a ENEA, a ISPRA e al GSE l'elenco energivori dell'anno *n* di agevolazione comprensivo della scelta della modalità per l'adempimento delle *green conditionalities*.

Nel caso di accertamento, sulla base dei controlli effettuati da ENEA, GSE ed ISPRA, dell'inadempimento degli obblighi in materia di efficienza energetica, ENEA comunica a CSEA l'elenco delle imprese inadempienti, il periodo di mancato adempimento e/o l'importo e le informazioni necessarie al calcolo delle agevolazioni da rimborsare per le differenti casistiche.

Secondo quanto già definito dal Decreto MASE del 10 luglio, a seguito dell'accertamento dell'inadempimento degli obblighi previsti dal presente decreto, l'impresa energivora è tenuta a rimborsare l'intero importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi, salvo quanto previsto nei seguenti casi:

- nel caso di scelta A), alla scadenza dell'anno *n* è verificato l'obbligo per l'impresa di effettuare, nell'anno di riferimento dell'agevolazione, investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi.
  - In caso di mancanza totale di effettuazione degli investimenti, CSEA procederà alla revoca totale dell'agevolazione.
  - Qualora l'impresa, pur non avendo raggiunto l'impegno di investimento di un terzo del costo degli interventi, abbia dimostrato di aver intrapreso gli investimenti, ENEA comunica a CSEA l'inadempienza parziale e la differenza tra la quota di un terzo degli investimenti

Servizio Energia

previsti e l'investimento effettivamente sostenuto: l'impresa sarà tenuta al rimborso del doppio di detta differenza.
- Qualora poi gli interventi non vengano completati entro il secondo anno successivo a quello dell'agevolazione, l'impresa sarà tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo dell'intervento (nel limite dell'agevolazione percepita nell'anno di competenza) ridotto della quota già eventualmente versata secondo quanto previsto al punto precedente.

- Nel caso di scelta B), l'impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell'agevolazione percepita qualora abbia raggiunto, su base annua, una copertura del proprio fabbisogno complessivo da energia da fonti che non emettono carbonio uguale o superiore al 25%;

- Nel caso di scelta C), l'impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell'agevolazione percepita qualora abbia raggiuto un valore di emissioni inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minino e il parametro massimo.

CSEA comunica all'impresa, a mezzo PEC, la revoca totale o parziale delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi.

In caso di revoca totale, CSEA esclude l'impresa dall'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità in relazione alla quale l'impresa ha assunto l'impegno ad adempiere agli obblighi.

In caso di revoca parziale, CSEA comunica l'importo da rimborsare entro 45 giorni, a mezzo PEC, all'impresa con indicazione delle modalità per il versamento. Il mancato pagamento al termine assegnato, o il pagamento del rimborso in misura non conforme, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte di CSEA, comporta la decadenza della permanenza nell'elenco e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, pena la possibilità di inserimento futuro dell'impresa nell'elenco.

Per dettagli in merito alle **modalità di soddisfacimento delle Green Conditionalities** è possibile consultare:

- Per diagnosi e nel caso di scelta A), le "**Linee Guida operative ENEA** per l'accesso al meccanismo ai sensi dell'Art. 7 comma 3 lettera a) del DM 256 del 10 luglio 2024"

- Nel caso di scelta B), le "**Regole applicative GSE** sui controlli relativi all'assolvimento degli obblighi per la riduzione dell'impronta di carbonio nel consumo di energia elettrica degli energivori"

- Nel caso di scelta C), le "Linee guida ISPRA per l'adempimento alla condizionalità green "investimento per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra"

Con riferimento alle regole operative del GSE e alla scelta di coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio (**scelta B**), le imprese a forte consumo di energia elettrica dovranno **aderire al "sistema di certificazione della % di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica"** gestito dal GSE.

Servizio Energia

Nelle more dell'attivazione di tale sistema da parte del GSE e della piena implementazione delle Garanzie di Origine relative agli autoconsumi rinnovabili, il sistema dei controlli sarà effettuato anche ricorrendo alle **Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio** (nel seguito anche DSAN) che le imprese a forte consumo di energia elettrica dovranno rendere ai sensi del DPR 445/2000.

Per l'anno di competenza 2024, **a partire dal 1° febbraio 2025 ed entro il 28 febbraio 2025**, le imprese energivore saranno tenute a **registrarsi sull'Area Clienti del GSE** inserendo i propri dati anagrafici. A seguito dell'avvenuta registrazione sull'Area Clienti, l'impresa dovrà procedere a "sottoscrivere" il Portale GO per la richiesta di apertura del Conto Proprietà delle Garanzie di Origine, propedeutico alla gestione dei trasferimenti e all'annullamento automatico delle GO.

In caso di ricorso alla modalità di "acquisizione e annullamento di Garanzie di Origine" **il GSE contabilizzerà le GO annullate a favore delle imprese energivore da parte delle imprese di vendita** di energia elettrica, che **dovranno necessariamente indicare la Partita IVA** dell'impresa in fase di annullamento.

Per l'anno di competenza 2024, le **imprese** che intendano **includere gli autoconsumi da fonti rinnovabile** nella verifica della "*Quota Green*" saranno tenute a **trasmettere al GSE** le Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio attestanti i propri autoconsumi da fonti rinnovabili riferiti all'anno di competenza 2024. La **DSAN** dovrà essere compilata dall'impresa energivora per ciascun impianto di autoproduzione sul Portale GO (a valle della registrazione nell'Area Clienti del GSE) con le informazioni relative all'anno di agevolazione 2024 e corredata del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell'impresa, **entro e non oltre il 31 marzo dell'anno 2025**.

Si informa infine che entro il prossimo 31 ottobre, a valle di una consultazione pubblica avviata in merito, il GSE provvederà a pubblicare un aggiornamento delle regole applicative. Sarà cura del Servizio Energia fornire in merito eventuali ulteriori specifiche comunicazioni.

Il Servizio Energia è disponibile ai seguenti riferimenti, telefono 02671401 - e-mail energia@apmi.it.

Cordiali saluti.

Alberto Conte
Vicedirettore Generale